

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE

- ◆ Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dd. 13.06.2017
- ◆ Modifiche del periodo e dell'ubicazione del mercato di servizio annuale di Pinzolo, approvate con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 28.11.2018 e n. 70 del 29.12.2018
- ◆ Modifica della data di svolgimento della Fiera di Fine Estate, spostamento dell'ubicazione del mercato di servizio stagionale di Madonna di Campiglio e istituzione di posteggi riservati ai produttori agricoli nelle fiere e nei mercati di Pinzolo, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2019
- ◆ Modifiche dell'art 26, degli allegati e della planimetria mercato isolato e inserimento allegato 2bis e relativa planimetria 2bis, approvate con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2021 e n. 46 del 26.07.2021
- ◆ Modifiche degli allegati n. 4 e n. 5 e relative planimetrie, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 06.12.2021
- ◆ Modifiche degli allegati n. 4 e n. 5 e relative planimetrie, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.08.2023

Sommario

- art. 1 - Oggetto
 - art. 2 - Definizioni
 - art. 3 - Istituzione dei mercati
 - art. 4 - Composizione del mercato - tipologie merceologiche
 - art. 5 - Ammissione ai mercati
 - art. 6 - Ammissione ai posteggi isolati
 - art. 7 - Requisiti igienico sanitari e norme di sicurezza
 - art. 8 - La concessione
 - art. 9 - Durata delle concessioni e rinnovo
 - art. 10 - Il subingresso
 - art. 11 - Comunicazioni delle modifiche soggettive
 - art. 12 - Orari di effettuazione del commercio su aree pubbliche
 - art. 13 - Accesso ed uscita dal mercato
 - art. 14 - Spostamento di sede e/o data dei mercati
 - art. 15 - Criteri e modalita' per l'assegnazione dei posteggi
 - art. 16 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi
 - art. 17 - Sospensione/revoca della concessione del posteggio
 - art. 18 - Dimensione e localizzazione dei posteggi
 - art. 19 - Esposizione dei prezzi
 - art. 20 - Allestimenti dei banchi
 - art. 21 - Servizio di pulizia del mercato
 - art. 22 - Viabilita'
 - art. 23 - Tende di copertura del posteggio
 - art. 24 - Divieti
 - art. 25 - Vendita di sostanze alimentari
 - art. 26 - Canone di posteggio
 - art. 27 - Responsabilita'
 - art. 28 - Sorveglianza ed elenchi
 - art. 29 - Commercio itinerante
 - art. 30 - Posteggi isolati
 - art. 31 - Mercati tipici
 - art. 32 - Soppressione dei mercati
 - art. 33 - Norme di rinvio
 - art. 34 - Sanzioni
-

Riferimenti normativi

- Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17
- D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/leg
- D.G.P. 6 settembre 2013, n. 1881

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010, del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli Indirizzi Provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante nonché i mercati tipici di cui all'art. 18 della citata L.P. 17/2010.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento:
 - a) la parola "**Legge**" è da intendersi "Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
 - b) le parole "**Regolamento di esecuzione**" sono da intendersi "Regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";
 - c) le parole "**Indirizzi Provinciali**" sono da intendersi "delibera della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
 - d) la parola "**SCIA**" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
 - e) la parola "**Documento Unitario**" è da intendersi "Documento Unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 05.07.2012".

ART. 3 - ISTITUZIONE DEI MERCATI

1. L'amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione dei mercati e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la **Legge** e gli **Indirizzi Provinciali** e con le modalità di cui al successivo punto 3.
2. Il mercato può essere periodico, saltuario, temporaneo, tipico e di servizio.
3. Ad esclusione dei mercati tipici per i quali si rimanda all'art. 31 del presente Regolamento, i mercati di cui al precedente comma 2 e i posteggi isolati già istituiti e previsti dal precedente Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 110 dd. 12.11.2002 e s.m., così come definiti dall'art. 13 del **Regolamento di esecuzione**, sono disciplinati, per quanto riguarda la frequenza, la giornata e l'area di svolgimento, il numero e tipologia dei posteggi ammessi per ciascuno dei mercati medesimi, come specificatamente indicati nei seguenti allegati al presente Regolamento:
 - allegato n. 1 – mercato di servizio annuale Pinzolo
 - allegato n. 2 – mercato di servizio stagionale Pinzolo
 - allegato n. 3 – mercato di servizio stagionale Madonna di Campiglio
 - allegato n. 4 – mercato saltuario Fiera del 1 Maggio Pinzolo
 - allegato n. 5 – mercato saltuario Fiera di Fine Estate Pinzolo – prima domenica di settembre
 - allegato n. 6 – posteggio isolato stagionale a Pinzolo

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
 - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolciumi, rosticceria);
 - b) generi non alimentari;
 - c) altre categorie di operatori ammesse quali ad esempio le associazioni, regolarmente registrate, senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.
2. Conformemente a quanto stabilito al punto n. 4, dell'allegato n. 1, degli **Indirizzi Provinciali**, nei mercati periodici e nei mercati saltuari di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, l'amministrazione comunale individua il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 228, del 2001. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici/biologici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato.
3. E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dal punto 3.3 degli **Indirizzi Provinciali**.

ART. 5 - AMMISSIONE AI MERCATI

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/**SCIA** e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della **Legge** e dall'art. 14 del relativo **Regolamento di esecuzione**.
2. La suddetta autorizzazione/**Scia** e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Per i mercati saltuari di nuova istituzione le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine di scadenza e nelle modalità previste da apposito provvedimento.
4. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del **Regolamento di esecuzione**, la **SCIA** e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della **SCIA** e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del **Regolamento di esecuzione**, anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato; nel caso in cui si configuri una semplice dimenticanza da parte dell'operatore, la mancata esibizione degli atti di cui sopra non comporterà l'allontanamento e l'applicazione della sanzione.

ART. 6 - AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI

1. Ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/**SCIA** e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 15 della **Legge** e dell'art. 14 del relativo **Regolamento di esecuzione**, valide per le tipologie di posteggio come da allegato 6.

ART. 7 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.
3. E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL.

ART. 8 - LA CONCESSIONE

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) Il titolare;
 - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli **Indirizzi Provinciali**;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
 - d) la durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
 - f) i richiami al pagamento del canone come da tariffe in vigore per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 9 - DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

1. La concessione dell'area nei mercati ha durata di anni dodici, come previsto dagli **Indirizzi Provinciali**.
2. L'articolo 6 comma 8 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, come sostituito con la legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017, ha stabilito che tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018. Entro la data del 31 dicembre 2018 verranno rilasciate le nuove concessioni secondo le procedure ed i criteri per la selezione dei posteggi su area pubblica stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale.
3. Ai sensi di quanto previsto dal punto 7 del **Documento Unitario delle regioni e delle Province Autonome** del 24 gennaio 2013, decorso il periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico, nella medesima area mercatale (limite elevato a tre se il mercato di servizio o saltuario ha più di cento posteggi).

ART. 10 - IL SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal **Regolamento di esecuzione**.
2. Con riferimento all'articolo 4, comma 5, del **Regolamento di esecuzione** e alle graduatorie di spunta di cui al successivo art. 16, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal

dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della **SCIA** per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.

3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. Entro l'ultimo giorno feriale antecedente lo svolgimento del mercato saltuario è necessario presentare **SCIA**/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato; la presentazione della **SCIA** di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata ai fini dell'articolo 18, comma 1, del **Regolamento di esecuzione**.

ART. 11 - COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del **Regolamento di esecuzione** devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 12 - ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita è determinato dal Comune con ordinanza ed è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla **Legge** per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 viene determinato l'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.
3. negli allegati 1,2,3,4,5,6 sono indicati gli orari di svolgimento dei mercati che potranno, nel caso di necessità, essere modificati con ordinanza di cui al punto precedente.

ART. 13 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO

1. Con il provvedimento di cui all'art. 12 del presente Regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale e/o di familiari, situazioni meteorologiche compromettenti la validità commerciale del singolo mercato saltuario – es. totale assenza di clientela). In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà del medesimo personale di vigilanza valutare la situazione contingibile e procedere alla chiusura anticipata del mercato.

ART. 14 - SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse (per questo caso, il provvedimento dovrà essere emesso entro una data congrua, almeno 10 giorni prima per i mercati periodici e 30 giorni per i mercati saltuari);

b) causa di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari e pubblica sicurezza.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. L'ordinanza dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. E' fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni.
 - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
 - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella del mercato periodico, quest'ultimo verrà sospeso.
6. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

ART. 15 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della **Legge**, dal capo IV del **Regolamento di esecuzione** e dal punto 4 degli **Indirizzi Provinciali**.
2. La **SCIA** per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 16.

ART. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Alla graduatoria "spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della **Legge** che abbiano presentato la **SCIA** e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente Regolamento, entro il giorno feriale antecedente

- lo svolgimento del mercato periodico di servizio e 60 giorni prima, dell'anno di riferimento, per i mercati saltuari della "Fiera del 1° Maggio" e della "Fiera di Fine Estate" che si terrà la prima domenica di settembre di ogni anno.
2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti.
 3. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
 4. Lo "spuntista" e l'operatore fisso che si presenta in ritardo alle operazioni di spunta e/o di inizio mercato per motivi a lui non imputabili (come per esempio incidente, guasto meccanico o foratura), dovrà darne comunicazione agli organi di vigilanza preposti al mercato; lo stesso si vedrà poi assegnare la presenza e, se possibile compatibilmente con le esigenze di buon andamento del mercato, un posteggio alternativo.
 5. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
 6. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della **Legge**, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
 7. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della **Legge** e dall'articolo 4, comma 5 del relativo **Regolamento di esecuzione**, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o **SCIA** in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
 8. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ogni quattro mesi e precisamente nelle seguenti scadenze: 31/01 - 31/05 - 30/09.
 9. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici cui al presente articolo, la mancata partecipazione, non giustificata, alle operazioni di "spunta" per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore dovrà presentare una nuova istanza ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente Regolamento. Tra i casi di giustificazione dell'assenza è ammessa la fattispecie della partecipazione ad altro mercato concomitante.
 10. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate; è ammessa anche la giustificazione preventiva, se inviata entro i 15 giorni antecedenti il mercato saltuario.
 11. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio e successivamente, entro il termine di inizio delle operazioni di spunta, ai concessionari di posteggio al fine di migliorarla. Al di fuori delle precedenti ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. E' invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale. (al fine di facilitare le operazioni di ricompattazione è possibile prevedere che la stessa venga fatta per via/piazza, per zona o comunque a discrezione dell'Amministrazione comunale).
 12. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o, fatto salvo quanto disposto dall'art 17, quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15, i posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie. Nel procedimento di

assegnazione definitiva dei posteggi resisi disponibili agli "spuntisti", è facoltà degli stessi accettare il posteggio libero oppure rifiutarlo, mantenendo la propria posizione nella graduatoria di "spunta".

13. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia municipale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.
14. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte del comune.
15. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi nei mercati periodici e saltuari, legate a necessità di riorganizzazione funzionale degli stessi o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, potranno non essere riassegnati come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 degli **Indirizzi Provinciali**.
16. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla Legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della **Legge**, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla **Legge** e dal **Regolamento** e nel rispetto degli **Indirizzi Provinciali**. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della **Legge** a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del **Regolamento di esecuzione**.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi, di cui all'articolo 16, comma 9, del presente Regolamento deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo.
3. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del **Regolamento di esecuzione** vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'art. 16, comma 15 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16, comma 11.

ART. 18 - DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui agli allegati 1,2,3,4,5,6 del presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri salvo comprovata impossibilità fisica e/o consolidate situazioni pregresse. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.

4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.
6. Con apposito provvedimento del Comune verrà indicata la precisa localizzazione ed estensione delle aree e dei posteggi determinati ai sensi del successivo art. 30 (posteggi isolati).

ART. 19 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 21 della **Legge**, le merci esposte per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile l'indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della **Legge**.

ART. 20 - ALLESTIMENTI DEI BANCHI

1. L'Operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, ed eventualmente previsti dal Regolamento comunale di igiene -sanità, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale. Se il posteggio insiste nelle aree interessate dall'arredo urbano, al fine di evitare di sporcare la pavimentazione da parte dell'automezzo/furgone, dovrà essere predisposta idonea copertura sottostante il veicolo.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 21 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio, raccolti in maniera differenziata e compattati (carta, plastica, cartone, etc.) con le modalità indicate dal Comune. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolci o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.

2. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 22 - VIABILITA'

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato anche mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

ART. 23 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2.20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
4. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 24 - DIVIETI

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
 - d) tenere cani od altri animali fatto salvo quanto eventualmente disposto dal Regolamento comunale di Polizia Urbana;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).

3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 25 - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, in particolare l'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 e s.m. e il reg. CE 852/04 e s.m.

ART. 26 - CANONE DI POSTEGGIO

1. Il Comune, con il "Regolamento di istituzione e applicazione del canone per la concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data 28.04.2021, redatto in conformità alla Legge n. 160/2019 ed alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 443/2021, ha determinato il Canone di posteggio e le relative modalità di pagamento a cui le concessioni di suolo pubblico sono soggette.

ART. 27 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi, fatti salvi i casi di comprovata negligenza da parte dell'Amministrazione.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 28 - SORVEGLIANZA ED ELENCHI

1. La sorveglianza del mercato viene espletata da personale della Polizia Locale e/o dipendenti dell'ufficio commercio del Comune o associazioni di comuni convenzionate.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di Polizia Giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 29 - COMMERCIO ITINERANTE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del **Regolamento di esecuzione** i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della **Legge** e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo . Un punto non può

comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del **Regolamento di esecuzione**.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della **Legge**, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni previste dagli articoli 7 e 25 del presente Regolamento.
3. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 100 è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo.
4. E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune, è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni. Inoltre per esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è vietata anche nelle seguenti zone:
 - ✓ PINZOLO – Corso Trento, Piazza Libertà, Piazza Maffei, Via Bolognini, Via Caola, Piazza Collini, Via Roma, Viale Marconi, Via Genova nel tratto in direzione sud compreso tra l'intersezione con Via Roma e la S.S. 239, Via Miliani, Via Allo Stadio e relative pertinenze.
 - ✓ MADONNA DI CAMPIGLIO – Via Cima Tosa nel tratto da Piazza Righi all'intersezione con Via Pradalago e dall'intersezione con Via Nambino a Campo Carlo Magno comprese pertinenze e parcheggi, Viale Dolomiti di Brenta nel tratto da Piazza Righi all'intersezione con Via Pietra Grande, Via Pietra Grande, Via Monte Spinale, Via Pradalago, Piazza Brenta Alta, Piazza Righi.
 - ✓ S.ANTONIO DI MAVIGNOLA – Viale Dolomiti di Brenta.
5. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previsti dall'art. 16 del **Regolamento di esecuzione**. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della **Legge**.
6. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

ART. 30 - POSTEGGI ISOLATI

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 degli **Indirizzi Provinciali** la durata della concessione per i posteggi isolati è fissata in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.

ART. 31 - MERCATI TIPICI

1. I mercati tipici sono definiti dall'art. 18 della **Legge** e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1559 dd. 08.09.2014 e s.m.
2. Con deliberazione della Giunta comunale vengono determinati i criteri relativi alle modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 comma 3 della **Legge** e al punto 4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1559/2014.

ART. 32 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del **Regolamento di esecuzione** e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

ART. 33 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (Regolamento di Esecuzione della L.P. 17/2010) ed agli Indirizzi Provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i.

ART. 34 - SANZIONI

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del Presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e Polizia Urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 28 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi degli articoli 53 e 58 della **Legge** ed articolo 22 del **Regolamento di esecuzione** della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. Lo "spuntista" che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupa abusivamente un'area all'interno del mercato soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 16 del presente Regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4, della **Legge**, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della **Legge**, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.
6. Per il mancato o parziale pagamento dei canoni previsti dall'art. 26 qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione per mesi quattro e se si tratta di mercato saltuario per l'edizione successiva alla verifica del debito. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione verrà revocata.
Resta inteso che la sospensione cesserà la propria efficacia nel momento dell'avvenuta regolarizzazione.
7. Per le altre violazioni dal presente Regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

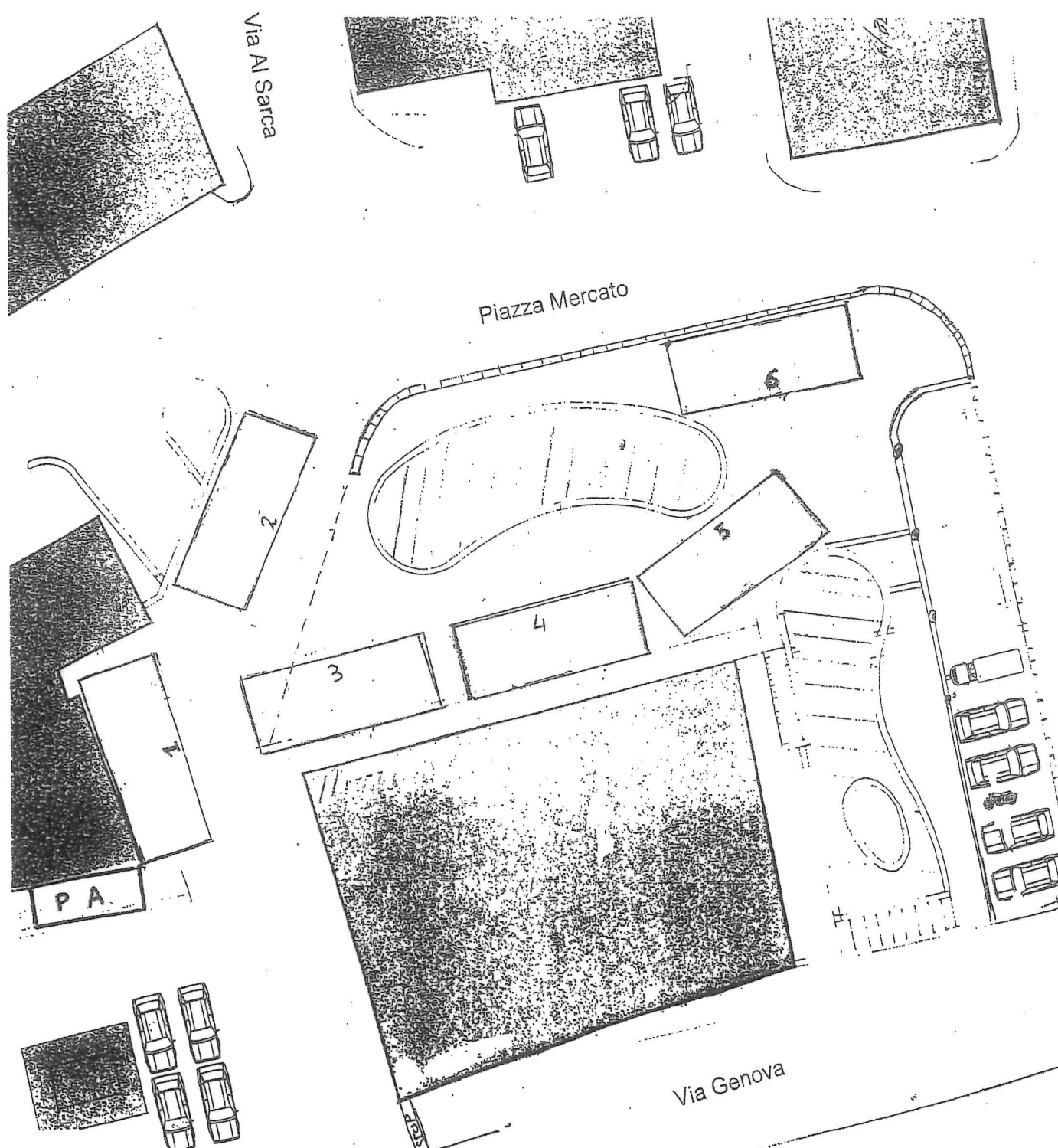
Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante

Allegato 1 - MERCATO DI SERVIZIO ANNUALE PINZOLO

Ubicazione:	Pinzolo: Piazza Mercato - Piazza San Gerolamo
Durata:	annuale dal primo mercoledì di ottobre all'ultimo mercoledì di maggio.
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	mercoledì
Numero totale posteggi:	7 [dal primo mercoledì di giugno all'ultimo mercoledì di settembre, i posteggi di questo mercato sono ricompresi fra quelli del mercato di servizio stagionale di cui all'allegato 2]
di cui:	
Alimentari	
Non alimentari	5
Misti	
Posteggio di servizio	1 (vendita cibi cotti, bevande, panini e simili)
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	08.15
Ora di termine	08.30
Orario del mercato:	
Ora di inizio	08.30
Ora di termine	14.00
Termine di sgombero dell'area:	14.30

Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su
area pubblica itinerante

Allegato 1 - PLANIMETRIA



Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su
area pubblica itinerante

Allegato 2 - MERCATO DI SERVIZIO STAGIONALE PINZOLO

Ubicazione:	Pinzolo: Viale Marconi - Piazza San Gerolamo - Piazza Mercato
Durata:	stagionale dal primo mercoledì di giugno all'ultimo mercoledì di settembre. [per il periodo compreso tra luglio e agosto, che sarà definito anno per anno, l'ubicazione del mercato subirà le modifiche di cui all'allegato 2bis e relativa planimetria 2bis]
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	mercoledì
Numero totale posteggi:	21 [sono inglobati anche i posteggi del mercato di servizio annuale di cui all'allegato 1]
di cui:	
Alimentari	2
Non alimentari	16
Misti	
Posteggio di servizio	2 (vendita cibi cotti, bevande, panini e simili)
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	07.45
Ora di termine	08.00
Orario del mercato:	
Ora di inizio	08.00
Ora di termine	14.00
Termine di sgombero dell'area:	14.30

Allegato 2 - PLANIMETRIA



Allegato 2bis - MERCATO DI SERVIZIO STAGIONALE PINZOLO

Ubicazione:	Pinzolo: Viale Marconi – Via Caola – Piazza Maffei
Durata:	stagionale [nel periodo compreso tra luglio ed agosto di ogni anno, le cui date di inizio e fine saranno definite con l'adozione di ordinanza sindacale - ved. nota 1) in appendice]
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	mercoledì
Numero totale posteggi:	21 [sono inglobati anche i posteggi del mercato di servizio di cui all'allegato 1]
di cui:	
Alimentari	2
Non alimentari	16
Misti	
Posteggio di servizio	2 (vendita cibi cotti, bevande, panini e simili)
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	07.45
Ora di termine	08.00
Orario del mercato:	
Ora di inizio	08.00
Ora di termine	14.00
Termine di sgombero dell'area:	14.30

1) Considerato che ogni anno, nei mesi di luglio e agosto, la viabilità del centro abitato di Pinzolo verrà modificata e le date di inizio e fine saranno definite con l'adozione di ordinanza sindacale, si rende necessaria la soppressione dei banchi situati in Piazza San Gerolamo e Piazza Mercato, con conseguente spostamento di n. 7 banchi dei 21 componenti il mercato in altre aree individuate in Via Caola e Piazza Maffei.

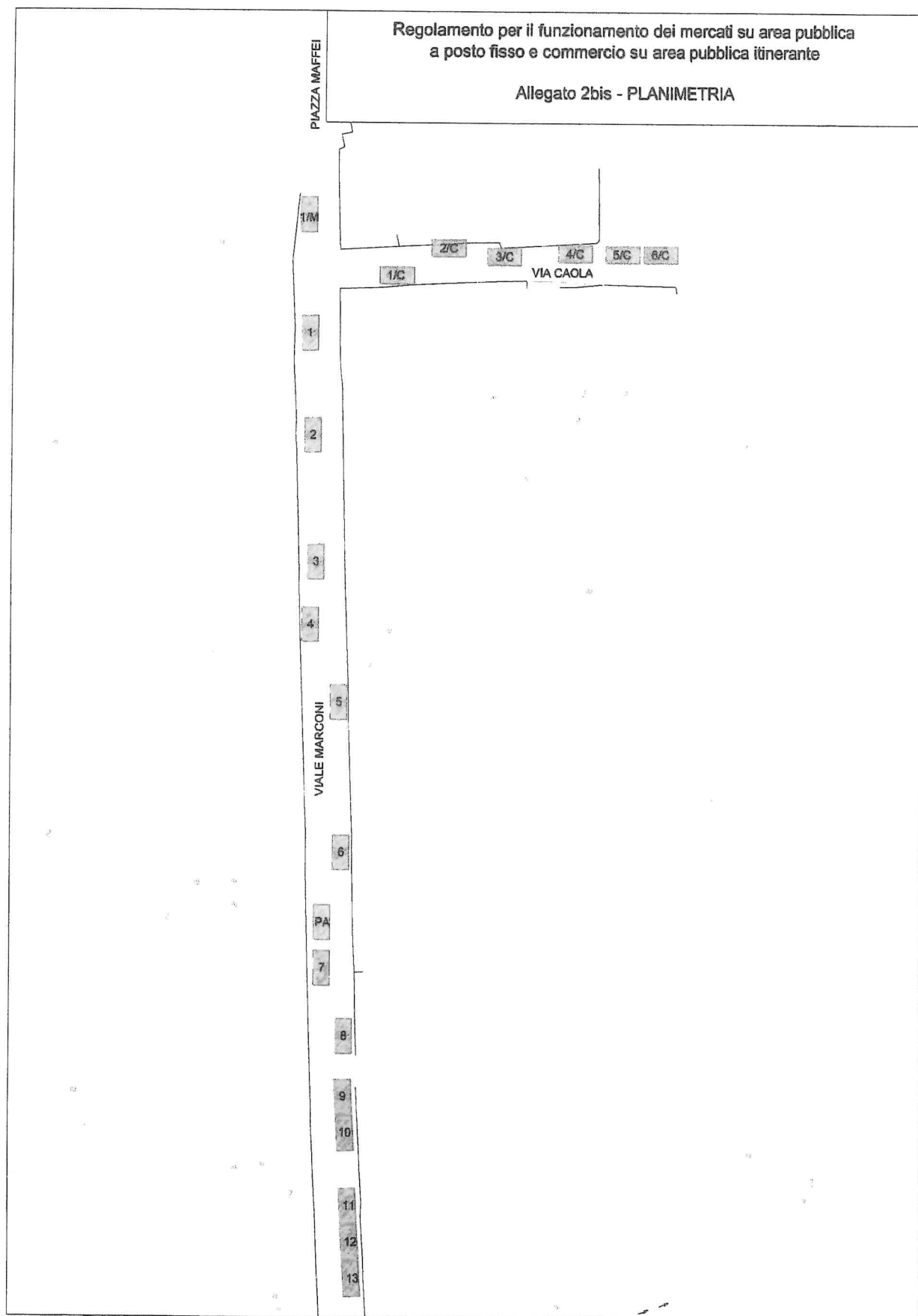
Lo spostamento dei banchi in Via Caola (n. 6) e in Piazza Maffei (n. 1), verrà eseguito nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

L'assegnazione dei banchi nelle due nuove aree per il periodo di cui sopra, una volta individuati gli operatori, avrà carattere permanente e non sarà più modificata fino ad eventuali future variazioni nella viabilità che dovessero rendersi necessarie.

La composizione del mercato in questione non subirà modifiche sia nei numeri che negli orari di svolgimento, come da allegato 2.

Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica
a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante

Allegato 2bis - PLANIMETRIA



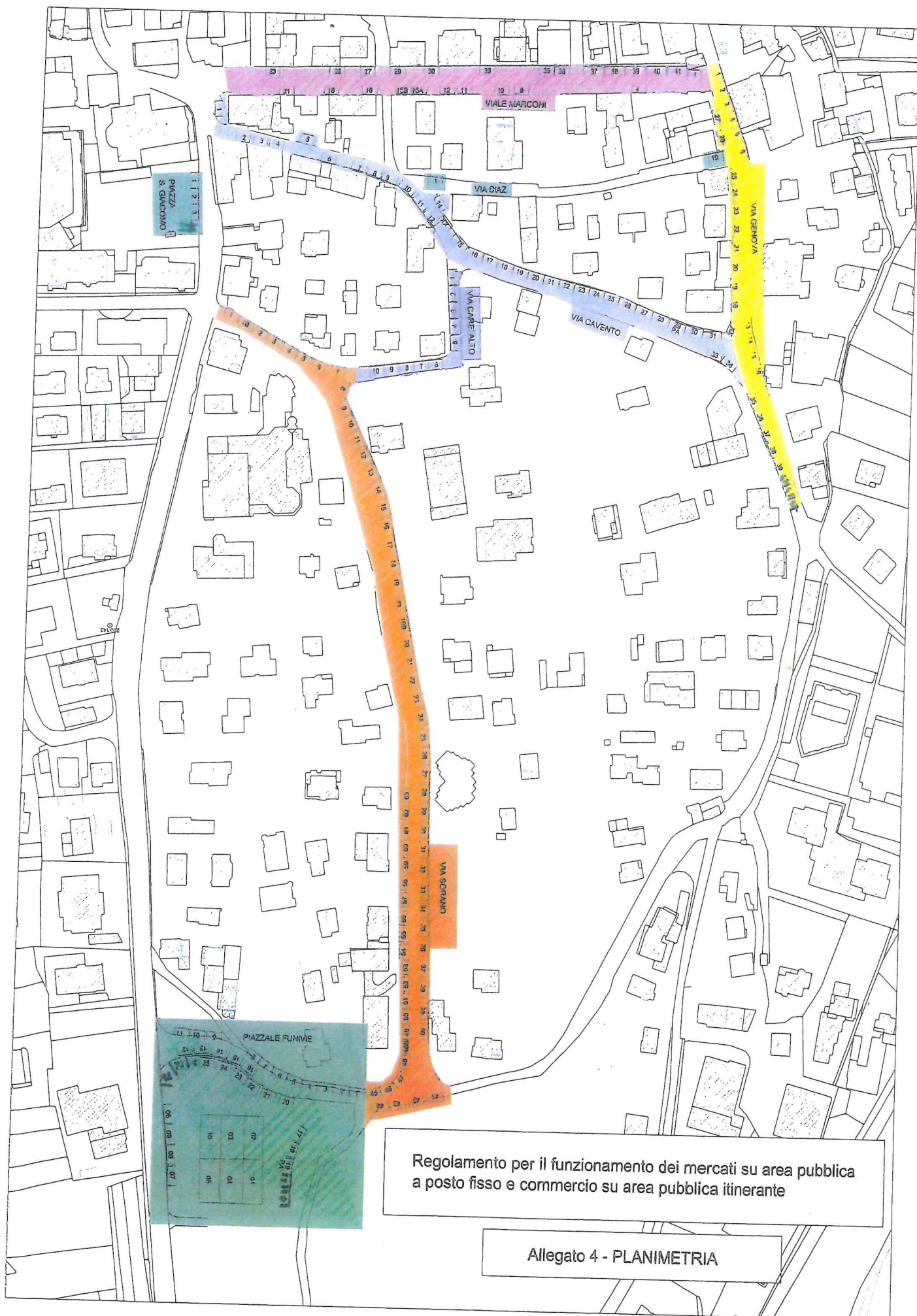
Allegato 3 - MERCATO DI SERVIZIO STAGIONALE MADONNA DI CAMPIGLIO

Ubicazione:	Madonna di Campiglio: Viale Dolomiti di Brenta (piazzale ex scuole medie)
Durata:	stagionale: dal 1° martedì di luglio al 1° martedì di settembre
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	martedì
Numero totale posteggi:	11
di cui:	
Alimentari	1
Non alimentari	9
Misti	
Somministrazione	
Produttori agricoli	1
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	07.45
Ora di termine	08.00
Orario del mercato:	
Ora di inizio	08.00
Ora di termine	13.00
Termine di sgombero dell'area:	14.00

Allegato 4 - MERCATO SALTUARIO

Denominazione:	Fiera del 1° Maggio
Ubicazione:	Pinzolo: Viale Marconi, Via Genova, Via Cavento, Via Diaz, Via Care' Alto, Via Sorano, Via San Vigilio, Piazzale Funivie, Piazza San Giacomo, Piazza Maffei
Frequenza:	annuale
Data di svolgimento:	1° maggio
Numero totale posteggi:	205
di cui:	
Alimentari	10
Non alimentari	183
Misti	3
Posteggio di servizio	7 (vendita cibi cotti, bevande, panini e simili)
Produttori agricoli	2
Altre categorie	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	07.15
Ora di termine	08.00
Orario del mercato:	
Ora di inizio	08.00
Ora di termine	17.00
Termine di sgombero dell'area:	18.00

FIERA DEL 1° MAGGIO





55239

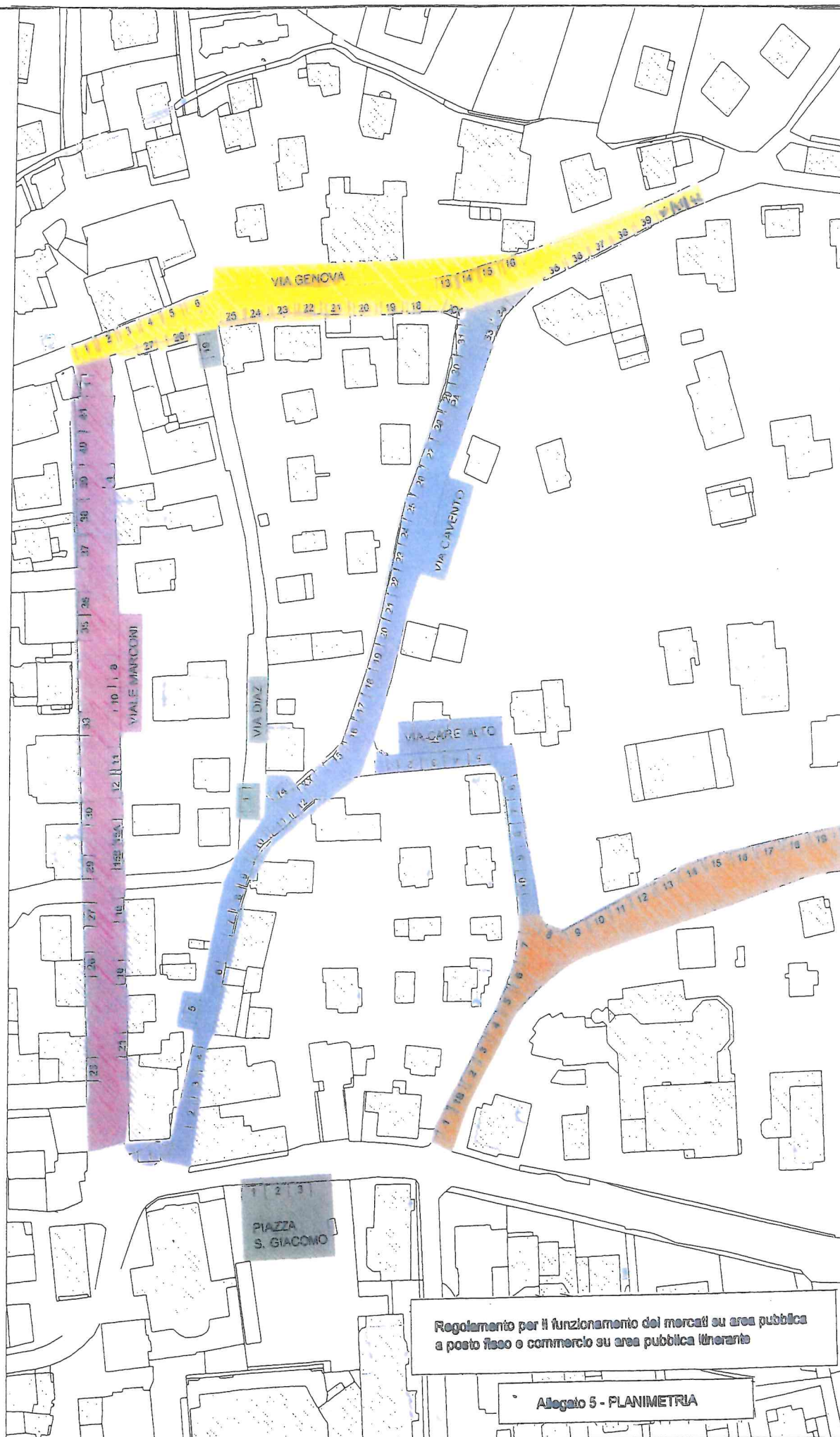
ANDRONA DI CAMPICULO



Allegato 5 - MERCATO SALTUARIO

Denominazione:	Fiera di Fine Estate
Ubicazione:	Pinzolo: Viale Marconi, Via Genova, Via Cavento, Via Diaz, Via Care' Alto, Via Sorano, Piazza San Giacomo, Piazza Maffei
Frequenza:	annuale
Data di svolgimento:	prima domenica di settembre
Numero totale posteggi:	118
di cui:	
Alimentari	3
Non alimentari	109
Misti	1
Posteggio servizio	3 (vendita cibi cotti, bevande, panini e simili)
Produttori agricoli	2
Altre categorie	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	07.15
Ora di termine	08.00
Orario del mercato:	
Ora di inizio	08.00
Ora di termine	17.00
Termine di sgombero dell'area:	18.00

FIERA DI FINE ESTATE



Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su
area pubblica itinerante

Allegato 6 - POSTEGGIO ISOLATO

Ubicazione:	Parco Pineta
Periodo:	stagionale - dal 1 al 31 maggio nelle giornate di venerdì, sabato e domenica - dal 1 giugno al 20 settembre con frequenza giornaliera
Tipologia di posteggio:	alimentare
Fascia oraria svolgimento (ora di inizio e termine):	- nei giorni del mese di maggio: dalle ore 14.00 alle 17.00 - dal 1 giugno al 20 settembre: con frequenza giornaliera dalle ore 10.00 alle 18.00

Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su
area pubblica itinerante

Allegato 6 - PLANIMETRIA

